

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.**

PREMESSO che

- originariamente la struttura sanitaria Centro Medico Diagnostico San Lorenzo, ubicata a Crema, è stata accreditata con DGR n. VI/46102 dell'08.11.1999 e successivamente modificata nell'assetto con deliberazione ex ASL Cremona n. 215 del 23.05.2013.

- con decreto 75 del 7.02.2018 dell'ATS della Val Padana l'Ente Centro Medico e Residenziale San Lorenzo srl è stato autorizzato al subentro nell'autorizzazione e nell'accreditamento rilasciati all'Ente Centro Medico Diagnostico S. Lorenzo per la struttura sanitaria Centro Diagnostico S. Lorenzo, ubicata a Crema.

- Con decreto 541 del 5.12.2019 l'Ente Centro Medico e Residenziale San Lorenzo srl è stato autorizzato alla messa in esercizio e accreditato all'ampliamento della branca specialistica di Ostetricia-Ginecologia afferenti alla struttura sanitaria Centro Medico Diagnostico San Lorenzo sita in via Medaglie d'Oro n. 2 Crema, mentre con nota regionale protocollo G1.2020.0000962 del 9.01.2020 la DG Welfare ha comunicato di aver provveduto all'adeguamento del Registro delle Strutture Accreditate, presso il quale la struttura risulta iscritta al n. 1007;

• Con nota prot. n. 6944 del 29.01.2020 il Legale Rappresentante dell'ente Centro Medico e Residenziale San Lorenzo srl ha fatto richiesta di inserimento a contratto della specialità autorizzata e accreditata di Ostetricia-Ginecologia, mantenendo inalterato il budget assegnato per l'anno in corso;

• Verificati i tempi di attesa delle prestazioni di ginecologia, in particolare prima visita, nel Distretto di Crema si ritiene opportuno implementare la rete di offerta delle predette prestazioni in regime di SSR con ulteriori erogatori che, ad invarianza di budget, possano ridefinire il proprio mix di prestazioni erogate, pertanto nulla osta da parte di questa ATS ad autorizzare la messa a contratto della citata branca specialistica a invarianza di budget assegnato in capo alla citata struttura.

Tra

**l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito **ATS**), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'ente gestore **CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL**, con sede legale in Crema, via Medaglie d'Oro n. 2, C.F. 01667090193 per la struttura sanitaria denominata Centro Medico Diagnostico San Lorenzo, nella persona del dott. Sergio Bariani, in qualità di legale rappresentante, si conviene e si stipula la sottoscrizione dei seguenti articoli

### **Art. 1 -Assetto Organizzativo**

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato (allegato n. 1) presente in ASAN e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

### **Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale

rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

### **Art. 3 - Sistema tariffario**

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

### **Art. 4 - Budget**

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

### **Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

### **Art. 6 -Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di

riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 -Modifica degli acconti**

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

#### **Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta

Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate.

**Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali:** la struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

#### **Art. 9 -Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 -Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le

inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 1.02.2020. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

#### **Art. 12 -Controversie**

Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

#### **Art.13 - Codice di Comportamento**

La struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dall'ATS della Val Padana. La struttura approva il documento, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS**

**ATS della VAL PADANA**

**dott.ssa Mara Chiara Martinelli**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL**

**dott. Sergio Bariani**

